



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO  
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

---

### ORDINANZA NUM. GENERALE N. 245 DEL 16/06/2026

Numero di Servizio 123 / 2026

**OGGETTO:** S.P. 8/II-IV TRATTO CHE SI DIPARTE DAL KM 8+500 (LAT. 37°40'2.31"N - LONG. 15° 5'55.50"E INNESTO VIA MALOPASSO), AL KM 9+400 CIRCA (LAT. 37°40'28.81"N - LONG. 15° 6'7.60"E, INNESTO VIA BICOCCA) DAL CONFINE TRA SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) E VIAGRANDE, IN DIREZIONE ZAFFERANA ETNEA (CT), RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (CT).

ORDINANZA DI POTENZIAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H E DIVIETO DI SORPASSO, A TEMPO INDETERMINATO ED IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)

Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)

Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.

L'art. 51 dello Statuto di questo Ente;

L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

#### PREMESSO che:

Nel tratto della Strada Provinciale S.P.8/II-IV che si diparte dal km 8+ 500 (Lat. 37°40'2.31"N - Long. 15° 5'55.50"E innesto via Malopasso), al km 9+ 400 circa (Lat. 37°40'28.81"N - Long. 15° 6'7.60"E, innesto via Bicocca) dal confine tra San Giovanni La Punta e Viagrande, in direzione Zafferana Etnea,

---

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*

in entrambi sensi di marcia, ricadente nel territorio del Comune di Zafferana Etnea (CT) si sono verificate diverse segnalazioni di sinistri stradali causati principalmente dall'inosservanza dei limiti di velocità e da manovre di sorpasso pericolose.

Rilevato che, a seguito di sopralluogo effettuato, dai tecnici dell'Ufficio Manutenzione Strade di questo Dipartimento Tecnico si è evidenziato che sul tratto stradale sopra esposto si registra abitualmente una velocità media dei veicoli in transito non conforme ai limiti consentiti, che risulta essere fonte di potenziale pericolo per gli utenti della strada e per i residenti.

Ritenuto necessario, al fine di contrastare tale fenomeno e ridurre i rischi di incidentalità, adottare interventi di moderazione del traffico e di potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale, al fine dell'eliminazione dei pericoli alla circolazione veicolare e garantire le condizioni di transitabilità pedonale e veicolare in piena sicurezza.

Ravvisata l'opportunità di istituire un limite massimo di velocità pari a **30 km/h** in corrispondenza del tratto interessato, al fine di garantire un'andatura sicura e adeguata alle caratteristiche plano-altimetriche della strada.

Considerato che per rendere effettivo il limite di velocità e migliorare la canalizzazione dei flussi veicolari, si rende opportuna la posa in opera di cordoli spartitraffico e di rallentatori ottico-sonori, strumenti idonei ad aumentare l'attenzione e la percezione del limite da parte dei conducenti.

Ritenuto altresì necessario imporre il divieto di sorpasso per prevenire manovre azzardate in un tratto caratterizzato da spazi ristretti dalla presenza dei cordoli.

Per quanto sopra esposto l'Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione di una Ordinanza Dirigenziale che prevede le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di limitazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità nel tratto di strada provinciale sopraccitato in modo da garantire la sicurezza.

A tal fine questo Ufficio Segnaletica Stradale ha provveduto a predisporre un elaborato grafico che costituisce parte integrante della presente Ordinanza (SP8/II-IV.PS.2026.1).

#### **VERIFICATO che:**

La S.P.8/II-IV appartiene al demanio Metropolitano e si diparte dal confine tra San Giovanni La Punta e Viagrande fino alla rotonda di via IV Novembre Zafferana Etnea, ricadente nei territori di Viagrande (CT), Aci S. Antonio (CT), Zafferana Etnea (CT).

Che il tratto interessato dalla presente ordinanza della S.P.8/II-IV si diparte dal km 8+ 500 (Lat. 37°40'2.31"N - Long. 15° 5'55.50"E innesto via Malopasso), al km 9+ 400 circa (Lat. 37°40'28.81"N - Long. 15° 6'7.60"E, innesto via Bicocca) dal confine tra San Giovanni La Punta e Viagrande, in direzione Zafferana Etnea, in entrambi sensi di marcia

Le competenze per l'apposizione della segnaletica permanente necessaria alla salvaguardia della vita umana e per la sicurezza della circolazione da collocare spettano a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada oggetto della presente Ordinanza;

Con delibera di G.P. n° 289 del 24/08/2005, sono state preclassificate come strade di categoria F, ambito territoriale extraurbano F2, pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali

di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

**CONSIDERATO che:**

ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario potenziare la segnaletica lungo il tratto della S.P.8/II-IV sopra esposto, ricadente nel territorio del Comune di Zafferana Etnea (CT);

in conseguenza di tali regolamentazione al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione;

gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.;

per il tratto della S.P.8/II-IV interessato, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Zafferana Etnea (CT), delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera *b*) del C.d.S.;

**RITENUTO che:**

occorre regolamentare la fruizione della SP8/II-IV, lungo il tratto sopra descritto, al fine di garantire la sicurezza agli utenti;

occorre regolamentare adeguatamente la circolazione, le prescrizioni previste, ovvero i limiti massimi di velocità, devono essere resi noti al pubblico mediante adeguata segnaletica permanente legittimata da ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.

**CONSIDERATO che:**

al fine di consentire il transito, in adeguate condizioni di sicurezza, risulta necessario regolamentare la circolazione informando i conducenti dei veicoli in modo che essi tengano un comportamento prudente, ed indicare i nuovi limiti di velocità che debbono essere rispettati;

pertanto l'Ufficio Segnaletica Stradale di questo Servizio ha provveduto a predisporre un elaborato grafico (SP8/II-IV.PS.2026.1) che rispondesse a quanto sopra indicato, rappresentando in scala adeguata il tratto di strada in questione, con riportata la posizione di ciascun segnale.

Tale progetto, costituisce parte integrante della presente Ordinanza e quanto in esso contenuto si intende qui integralmente riportato;

**VISTI:**

gli artt. 5 e 6 , 37, 39 e 142 comma 2 del Nuovo Codice della Strada ( Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), art. 179 (rallentatori di traffico);

il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.)

il D.M. 05/11/2001 n. 6792 “ Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade

## ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lett. b) del C.d.S., la regolamentazione della circolazione lungo tutto il tratto della S.P. 8/II-IV che si diparte dal km 8+500 (Lat. 37°40'2.31"N - Long. 15° 5'55.50"E innesto via Malopasso), al km 9+400 circa (Lat. 37°40'28.81"N - Long. 15° 6'7.60"E, innesto via Bicocca) dal confine tra San Giovanni La Punta (CT) e Viagrande, in direzione Zafferana Etnea, con decorrenza immediata e a tempo indeterminato ed in entrambi i sensi di marcia:

- **l'istituzione del limite massimo di velocità a 30km/h;**
- **l'apposizione del divieto di sorpasso per tutti i veicoli;**
- **la posa in opera di cordoli spartitraffico e di rallentatori ottico-sonori, secondo le specifiche tecniche previste dal Codice della Strada;**
- **l'installazione della prescritta segnaletica verticale e orizzontale di preavviso e conferma dei suddetti limiti e pericoli;**
- **l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella presente nell'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza, dovrà essere rimossa o oscurata nel rispetto dell'art. 30 comma 5 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo **normale**, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguate pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.

La nuova segnaletica sarà realizzata e collocata a cura della Azienda Speciale S.C.M.C., dietro disposizione dell'Ufficio Manutenzione di questo Servizio. I segnali stradali saranno realizzati nel rispetto del piano di segnaletica allegato alla presente (SP8/II-IV.PS.2026.1) e di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S., anche se non espressamente indicate in questa Ordinanza e nel grafico allegato.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada. La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché al Sindaco del Comune di Zafferana Etnea (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76).
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

**La Titolare dell'incarico di EQ n.09**

*Referente Ufficio Segnaletica:*

*Geom. Cinzia Bisicchia*



**Istruttore**

Antonino Giovanni Badalucco

**Il Dirigente del Servizio**

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.